

Pubblicato il 09/11/2017

N. 00549/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00032/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Mario Dalla Costa, Palmiro Rauch e Comitato Ambientalista Altro Lido (Caal), rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Pozzan e Alfiero Farinea, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, via Torre Belfredo n. 55/A;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Marzia Masetto, con domicilio eletto in Venezia, S. Marco 4091;

nei confronti di

Ali S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni in

Mestre, via Torino N. 125;

Congregazione Armena Mechitarista, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Alessandri, Nicola Creuso, Alessandro Calegari, Edoardo Furlan e Teresa Lo Torto, con domicilio eletto presso lo di quest'ultima in Venezia, S. Marco Calle della Mandola 3727a;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, prot. gen. 2016/594767 rilasciato dal Comune di Venezia in data 23.12.2016 a favore di Ali S.p.a. per l'esecuzione di lavori in via Sandro Gallo (Lido) Sez. Venezia Fg. 38 mapp. 1002 – Sez. Venezia Fg. 38 mapp. 693 – Sez. Venezia Fg. 38 mapp. 978 (doc. 1).

B) quanto ai motivi aggiunti:

- dell'autorizzazione paesaggistica del 23.12.2016 prot. gen. 2016/594368 del Comune di Venezia avente ad oggetto la "realizzazione nuovo edificio ad uso commerciale con verde attrezzato e parcheggio" in Venezia-Lido via Sandro Gallo (doc. 2).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, di Ali S.p.A. e della Congregazione Armena Mechitarista;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato:

- che il comitato appare dimostrare i requisiti necessari a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso (cfr. docc. 4 e 5 allegati dalla parte ricorrente);
- che il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle censure di cui al terzo e quarto motivo;
- che infatti l'intervento edilizio si fonda sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 110, relative alla concedibilità di un titolo edilizio in deroga per interventi su aree degradate che non appare applicabile nella Regione Veneto;
- che, come recentemente statuito dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3680, la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, deve ritenersi attuativa di quella statale;
- che la legge statale all'art. 5, comma 11, contiene un'espressa clausola di cedevolezza in favore della normativa regionale, e quest'ultima, come affermato dalla predetta sentenza del Consiglio di Stato, può disporre in senso più restrittivo rispetto a quella statale;
- che la legge regionale appare pertanto aver legittimamente limitato le deroghe agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente escludendo interventi in deroga allo strumento urbanistico su aree degradate, che pertanto allo stato attuale per essere realizzati necessitano di una variante urbanistica;
- che appare sussistere il requisito del periculum in mora atteso che l'esecuzione dei lavori autorizzati comporterebbe delle modifiche non reversibili al territorio;
- che sussistono pertanto i presupposti richiesti per l'accoglimento

della domanda cautelare, e le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati e fissa, per l'esame del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2018.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO